

PSR 14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania



Alcuni accorgimenti che ciascun operatore del settore pubblico può porre in essere per semplificare la pratica operativa quotidiana

Negli ultimi anni l'esigenza di semplificare le procedure di gara è stata posta, con forza, sotto la lente da parte del legislatore. Tuttavia, per una ulteriore accelerazione delle gare, accanto allo sforzo del legislatore, è possibile utilizzare anche una serie di accorgimenti nell'applicare le norme in modo da rendere più tempestivo il procedimento per l'affidamento dei contratti pubblici.

Con il presente contributo, e nei successivi, daremo delle pillole informative su quali accorgimenti ciascun operatore del settore pubblico può porre in essere per semplificare la pratica operativa quotidiana, con riferimento, in particolare, agli appalti sottosoglia per l'acquisizione di beni e servizi.

1. PREVEDERE APPALTI PLURIENNALI ED OPZIONI DI RINNOVO

Anche al di là dell'obbligo di programmazione imposto dall'art. 21 del codice dei contratti, è sempre utile prevedere l'affidamento di appalti di durata pluriennale e ciò al fine di ridurre il numero delle procedure da aggiudicare, assicurando la continuità nello svolgimento delle prestazioni ed ottenendo migliori condizioni contrattuali, in particolare per quanto concerne l'offerta economica. È poi utile ricordare che l'art. 63 del codice dei contratti ammette la possibilità di procedere ad un rinnovo "programmato" dei lavori o dei servizi consistenti nella ripetizione del contratto già affidato in esito all'esperimento di una procedura di gara, a condizione che le prestazioni da riaffidare siano conformi al progetto posto a base della prima gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Tale possibilità di rinnovo programmato deve essere indicata dalla stazione appaltante fin dall'avvio del confronto competitivo e l'importo totale previsto per la prosecuzione

del contratto deve essere sempre computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di rilievo europeo. Il rinnovo programmato è ammesso "evidentemente a cautela delle imprese" entro e non oltre il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Va peraltro ricordato che anche l'Autorità Anticorruzione ha a sua volta ammesso – sulla scia, peraltro, della giurisprudenza amministrativa – una specifica ed ulteriore forma di rinnovo più generale. È stato infatti previsto che la stazione appaltante può riservarsi la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni del contratto iniziale, per una durata specifica (comunque non superiore a quella del contratto iniziale), per un importo preciso, con obbligo per la PA di comunicare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà comunicandola all'appaltatore con un preavviso preciso.

Anche in tale ipotesi, va da sé che l'importo totale previsto per la prosecuzione del

contratto dovrà essere considerato ai fini della determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie (e dovrà essere pertanto calcolato ai fini dell'acquisizione del CIG).

Trattandosi di un'opzione contrattuale – e non di un'obbligazione già giuridicamente vincolante – non occorrerà che la stazione appaltante proceda, in sede di aggiudicazione del primo contratto, ad impegnare le risorse a carico del bilancio anche per il periodo di rinnovo (solo eventuale) né ad effettuarne la prenotazione dell'impegno di spesa, ai sensi di quanto previsto dalle norme sull'armonizzazione dei bilanci di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Resta fermo che, ai fini del rinnovo, dovranno essere ripetuti, in capo all'aggiudicatario, i necessari controlli previsti all'art. 80 del codice – ancorché effettuati per l'affidamento del contratto originario – e che, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Anticorruzione, dovrà essere acquisito anche uno specifico e nuovo CIG.

2. MODIFICA DEI CONTRATTI E QUINTO D'OBBLIGO

Con Delibera n. 461 del 16/06/2021 l'Autorità, dopo aver brevemente ripercorso le varie disposizioni contenute nell'art. 106 "Modifica dei contratti durante i periodi di efficacia" del Codice, ha chiarito alcuni importanti aspetti normativi sull'applicazione dei commi 1 - lettera a) e c) - 2 e 12 "quinto d'obbligo" illustrando in maniera chiara le diverse fattispecie.

In particolare, con la prima fattispecie, l'ANAC ha precisato che le modifiche contrattuali indicate al comma 1, lettera a), dell'articolo 106 si concretizzano in variazioni già previste nei documenti di gara iniziali, sebbene in termini meramente eventuali. In tal caso le variazioni possono essere realizzate senza limiti di importo, a condizione che non abbia l'effetto di alterare la natura generale del contratto e che il valore della modifica sia calcolato nell'importo complessivo del contratto, nel rispetto dell'articolo 35, del codice dei contratti pubblici. Le modifiche devono, altresì, essere previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne fissano la portata, la natura e le condizioni di attuazione. La predeterminazione degli elementi di possibili future modifiche contrattuali nei documenti di gara comporta, quindi, l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno alla relativa eventuale esecuzione, alle condizioni già previste nelle pertinenti clausole.

La seconda fattispecie riguarda invece le modifiche contrattuali indicate ai commi 1, lettera c) e 2 dell'articolo 106, collegate

al verificarsi, in fase di esecuzione, di fatti imprevisti e imprevedibili. Si tratta di modifiche che non sono state indicate nei documenti di gara perché, al momento, non prevedibili, neanche in termini di mera possibilità. In relazione a tali esigenze sussiste, quindi, la necessità di regolare le modalità e le condizioni di esecuzione, difettando sia la preventiva disciplina che l'assunzione di un impegno da parte dell'aggiudicatario. Il comma 12 dell'articolo in esame risponde proprio a tale esigenza. Esso impone all'aggiudicatario l'obbligo di eseguire le prestazioni aggiuntive alle stesse condizioni previste nel contratto, se però le modifiche sono contenute nel limite di un quinto dell'importo originario.

In merito alle due fattispecie, l'Autorità afferma che la distinzione non è priva di conseguenze pratiche. Infatti, le modifiche già previste nei documenti di gara, al loro eventuale verificarsi, dovranno essere interamente eseguite dal contraente alle condizioni ivi indicate, mentre le modifiche impreviste e imprevedibili dovranno essere obbligatoriamente eseguite alle condizioni indicate nel contratto originario soltanto se contenute nel limite di un quinto dell'importo dello stesso. Pertanto, nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso

ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste, oppure utilizzo di materiali per i quali non è stato fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Infine, ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

3. PREVEDERE ESPLICITAMENTE LE PROROGHE TECNICHE

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e soltanto se l'opzione di proroga sia stata prevista nel bando e nei documenti di gara. La proroga dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e l'originario aggiudicatario sarà tenuto, in sede di proroga, all'esecuzione delle prestazioni

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la stazione appaltante.

L'opzione di proroga tecnica del contratto è attivabile soltanto se prevista nel bando. Alla luce del chiaro tenore letterale della norma, pertanto, non potranno essere considerate legittime le proroghe previste dal capitolato sine die, che prevedano un mero rinvio generico all'aggiudicazione di una successiva procedura di gara.

Va peraltro sottolineato che, posto che ai sensi del codice dei contratti il termine generale di validità dell'offerta è pari a 180 giorni, ciascuna stazione appaltante ha il preciso dovere, in previsione di una scadenza contrattuale già nota, di indire con ogni necessario anticipo (almeno 180 giorni) la nuova gara per il riaffidamento del contratto in scadenza.

continua a pag.3 »

« continua da pag.2


Ed invero, secondo il Consiglio di Stato, 29 maggio 2019, n. 3588, ogni eventuale proroga tecnica del contratto di appalto ha necessariamente carattere eccezionale e trova il suo fondamento in oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara che non siano imputabili alla medesima stazione appaltante. Ed infatti, l'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 ha la sola funzione di assicurare la continuità delle prestazioni

contrattuali nelle more dell'aggiudicazione di una nuova gara ed ha, in ogni caso, carattere derogatorio rispetto ai principi generali che governano l'affidamento dei contratti pubblici, poiché la proroga tecnica sottrae, in via eccezionale, al confronto concorrenziale la parte di contratto che viene proseguita attraverso il mero differimento del termine di scadenza del rapporto obbligatorio. Secondo il costante orientamento della Giurisprudenza

amministrativa, pertanto, la "proroga tecnica" – finalizzata ad assicurare che, nelle strette more dello svolgimento della gara per il nuovo contratto, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità – rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (sul punto vengono richiamati, ex multis, Consiglio di Stato, 3 aprile 2017, n. 1521 e Id., 17 gennaio 2018, n. 274).

La comunicazione tra stazione appaltante e offerenti ai fini del soccorso istruttorio nelle gare telematiche: la sentenza del Consiglio di Stato n. 6132/2021

Con la sentenza del 31 agosto 2021, n. 6132, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, in assenza di una previsione della *lex specialis* che riconduca espressamente la richiesta introduttiva del soccorso istruttorio tra le comunicazioni effettuabili mediante la piattaforma informatica, detta richiesta deve essere effettuata via pec, poiché tale sistema di invio di comunicazioni ha valore legale ed è l'unico idoneo a garantire l'attestazione di invio e avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica.



Ai sensi dell'art. 1, lett. v-bis, del d.lgs. n. 82/2005, infatti, la posta elettronica certificata è il "sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi". Esso garantisce altresì la conoscenza delle comunicazioni con carattere necessariamente recettizio, ai sensi dell'art. 1335 del codice civile - in virtù del quale le comunicazioni si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario – con ciò comportando effetti potenzialmente espulsivi, come si desume dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo cui "in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara".

Sul punto si sottolinea anche come l'art. 76 non stabilisca la comunicazione via pec solamente per gli atti lesivi (tale non è ad esempio l'aggiudicazione comunicata all'aggiudicatario, imposta dal comma 5, lett. a) del citato articolo), quanto, piuttosto, con riguardo a provvedimenti importanti in relazione agli effetti (favorevoli o sfavorevoli) che producono. La disposizione si pone



cioè nella prospettiva dell'idoneità del provvedimento (da comunicare via pec) ad esplicare effetti costitutivi od estintivi (in senso lato) nella dinamica del procedimento di gara ed in tale direzione appare difficilmente contestabile che, ove non diversamente disposto in modo esplicito ed accompagnato da cautele dalla *lex specialis*, lo strumento di comunicazione proporzionato e coerente con gli immanenti principi della collaborazione e della buona fede (art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990), per la richiesta di soccorso istruttorio sia proprio la pec.

Anche se la procedura è svolta sul MePA, ai fini del decorso dei termini è sufficiente la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"

Il Consiglio di Stato, con la motivazione di seguito riportata ha respinto l'appello della ricorrente, la quale riteneva, che poiché la gara era stata indetta attraverso il MEPA, l'onere di pubblicazione dell'aggiudicazione sull'albo pretorio della Stazione Appaltante non può ritenersi adeguata perché, secondo la prospettazione della appellante, tutti gli atti avrebbero dovuto essere pubblicati sul portale del MEPA.

Il motivo deve essere disatteso.

Al riguardo, infatti, si devono condividere le argomentazioni del primo giudice, il quale ha rilevato che la pubblica amministrazione ha eccettuato ritualmente (cfr. pag. 3 memoria difensiva) che la deliberazione di aggiudicazione approvata definitivamente con deliberazione n. 1848 del 15.12.20, era stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente "Amministrazione Trasparente" (sub voce Bandi di gara e Contratti, sub voce informazioni sulle singole procedure),

ai sensi dell'art 29, co.1, del D.lgs. 50/16, come attestato nello stesso provvedimento in calce al dispositivo (cfr. pag. 7 all. 2 in atti fasc. primo grado), e non può certo essere ascrivibile alla condotta dell'Azienda il ritardo che ha causato l'intempestività del ricorso[...].

La censura deve essere perciò respinta.

Consiglio di Stato, Sez. III, 25/10/2021, n. 7146

La stazione appaltante può inserire tra i criteri di aggiudicazione anche particolari condizioni di esecuzione dell'appalto volte a conseguire obiettivi di natura sociale

Significativa questa sentenza del Consiglio di Stato in merito alla legittimità delle previsioni del bando che premiavano, per l'esecuzione del servizio, sia la "stabilità del personale" sia l'applicazione di specifici CCNL (metalmecanico, edile, multiservizi).

L'appellante ripropone infatti i vizi del bando di gara con riguardo alla previsione del criterio di valutazione della «Esecuzione del servizio» (criterio B: p. 20 del disciplinare di gara), in cui si contemplano due sub-criteri: il sub-criterio B1 («Stabilità del personale»: «percentuale di lavoratori adibiti all'appalto con contratto pluriennale a copertura della vigenza dell'appalto» (Allegato C al disciplinare di gara, pag. 3), per il quale si riservano 4 punti, da assegnare «applicando la percentuale offerta dal concorrente al punteggio massimo conseguibile»; e il sub-criterio B2 («Disciplina rapporto di lavoro») che assegna 8 punti all'appaltatore che scelga di applicare il «CCNL metalmecanico per la compagine dedicata alla manutenzione impiantistica [e il] CCNL edile per la compagine dedicata alla manutenzione edile» e 2 punti all'appaltatore che dichiari di applicare il «CCNL multiservizi per la compagine dedicata alla manutenzione impiantistica [e il] CCNL edile per la compagine dedicata alla manutenzione edile».

Secondo l'appellante si tratta di criteri illegittimi in quanto non riconducibili alla qualità della prestazione, in violazione dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016), rappresentando inoltre una illegittima ingerenza nella autonomia contrattuale dell'imprenditore nel rapporto con il lavoratore nella scelta del CCNL applicabile. Il Consiglio di Stato respinge l'appello con le seguenti motivazioni.

1 - Appare evidente come, attraverso di essi, l'amministrazione appaltante abbia inteso inserire – accanto o sullo stesso piano degli interessi pubblici specifici connessi alla necessità di acquisire i beni e servizi oggetto dell'appalto – ulteriori interessi sociali, in particolare il conseguimento di un più elevato livello di tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto.

E' possibile ricavare dalla disciplina dei contratti pubblici, europea e nazionale, una selezione delle norme che potrebbero giustificare una funzione sociale dei contratti pubblici. Il primo riferimento è costituito dall'art. 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (secondo cui al «personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto

di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia astrattamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente»),

continua a pag.5 »



« continua da pag.4

che impone di verificare la coerenza (la “astratta connessione”) tra l’attività oggetto dell’appalto e l’ambito di applicazione del CCNL indicato dall’impresa appaltatrice, ma non attribuisce all’amministrazione appaltante il potere di indicare nel bando di gara il contratto collettivo applicabile ai lavoratori impiegati nell’appalto (in tal senso si è assestata anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato: cfr. Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 276; più di recente Sez. V, 3 novembre 2020 n. 6786).

2 – Si osservi che la dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL indicato nel disciplinare di gara è destinata a operare come condizione di esecuzione del contratto e, per tale natura, rientra tra i requisiti per l’esecuzione dell’appalto; i quali, ai sensi dell’art. 100 del Codice dei contratti pubblici, «possono attenersi [...] a esigenze sociali e ambientali» e possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti purché «compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione» e purché «precisati nel bando di gara o nell’invito».

3 – La Corte di Giustizia, inoltre, in una recente sentenza ha affermato la natura di principio fondamentale per l’aggiudicazione degli appalti dell’art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, (nella parte in cui stabilisce «che gli operatori economici,

nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X»), che il legislatore dell’Unione ha inteso elevare «[...] allo stesso titolo degli altri principi contemplati al paragrafo 1 del medesimo articolo, vale a dire i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di divieto di sottrazione di un appalto all’ambito di applicazione della direttiva 2014/24 o di limitazione artificiosa della concorrenza. Ne consegue che una prescrizione siffatta costituisce, nell’economia generale di tale direttiva, un valore cardine sul cui rispetto gli Stati membri devono vigilare in virtù della formulazione stessa dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva in parola» (Corte Giust. U.E., II, 30 gennaio 2020, in causa C/395-18, Tim SpA, al punto 38).

4 – Alla luce di tali osservazioni, e considerato che sia l’art. 67, paragrafo 2, della direttiva appalti che l’art. 95, comma 6, del Codice, non prefigurano un elenco tassativo di parametri sui quali basare i criteri di valutazione delle offerte tecniche ma individuano un catalogo aperto e quindi integrabile con ulteriori criteri

(tra i quali, come risulta dallo stesso art. 95, comma 6, «gli aspetti [...] ambientali e sociali»), si deve concludere che la stazione appaltante può discrezionalmente inserire tra i criteri di aggiudicazione anche particolari condizioni di esecuzione dell’appalto volte a conseguire obiettivi di natura sociale (arg. anche dall’art. 100, comma 1, del Codice dei contratti pubblici).

5 – Nel caso in esame, la scelta dell’amministrazione è conforme alle direttive enunciate, sia perché i criteri di valutazione presentano chiari collegamenti con l’oggetto dell’appalto, facendo riferimento esclusivamente all’impegno ad applicare un determinato CCNL e ad assumere con contratti a tempo indeterminato per i lavoratori da impiegare nell’esecuzione dell’appalto (senza ricadute sulle politiche generali dell’impresa), sia perché appaiono rispettosi del principio di proporzionalità, posto che, in relazione al punteggio attribuito (pari nel massimo complessivamente a 12 punti, sui 70 complessivi riservati alla valutazione dell’offerta tecnica), la clausola rivela una limitata incidenza sul punteggio complessivo e non appare quindi idonea a scardinare l’impianto dei criteri di valutazione.

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2021, n. 7053

Dall’esperienza degli audit alle azioni per la riduzione del tasso d’errore del PSR

Di seguito è utile riportare le istruzioni elaborate quali azione correttiva a riscontro dei rilievi emersi nel corso della certificazione per l’esercizio finanziario 2019 e delle risultanze dell’indagine n. CEB/2020/055/IT, svolta dai Servizi della Commissione sulla liquidazione dei conti. Infatti al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese sono state indicate in sintesi le seguenti nuove istruzioni con riferimento alle

spese per il personale dedicato alle funzioni tecniche.

In termini di principi generali in tema di ammissibilità della spesa, infatti, le spese rendicontate devono essere pertinenti con gli interventi finanziati, oltre che:

- legittime – ossia essere conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente (in particolare, alle norme in materia di appalti pubblici);
- effettive – ossia essere corrispondenti

ai pagamenti realmente effettivamente imputabili all’operazione;

- documentabili – ossia essere giustificate da fatture o da documenti contabili avente valore probatorio equivalente;
- contenute nei limiti autorizzati – ossia rispettare i presupposti e le condizioni disciplinati dall’atto di ammissione a cofinanziamento.

continua a pag.6 »

« continua da pag.5

Nello specifico le istruzioni definiscono le modalità operative per il controllo e la rendicontazione delle spese relative al personale, nell'ambito degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, dichiarate nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE) n 1305/2013, connesse alle spese generali come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità di cui all'art. 45 par 2 lettera c del 1305/2013.

Pertanto nell'ambito delle domande di sostegno e pagamento le istruzioni definiscono le modalità di realizzazione dei controlli prevedendo:

- la verifica del Piano dei fabbisogni predisposto dal beneficiario, prevede che il funzionario incaricato dell'istruttoria valuti che la qualità e la quantità delle risorse umane cui il beneficiario intende affidare la progettazione dei lavori siano effettivamente proporzionate, adeguate e pertinenti al servizio che deve essere svolto;
- l'utilizzo di apposite checklist per la verifica della ragionevolezza dei costi per spese generali e personale dipendente;
- l'utilizzo dei timesheet presentati a corredo della rendicontazione dei costi del personale coinvolto nel progetto;
- la verifica dell'effettivo sostenimento delle spese rendicontate e la riconciliazione

degli effettivi costi delle risorse umane con i costi rendicontati in domanda di pagamento;

- la valutazione della coerenza delle risorse umane oggetto di rendicontazione con quelle approvate in fase di valutazione.
- Dette istruzioni (riguardanti l'utilizzo di apposite checklist per la verifica della ragionevolezza, l'utilizzo dei timesheet, la verifica dell'effettivo sostenimento delle spese rendicontate e la riconciliazione degli effettivi costi delle risorse umane), in definitiva, trovano applicazione nell'ambito di tutte le misure all'interno delle quali, le spese del personale, si configurano come costi ammissibili al sostegno.



PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N.06 - NOVEMBRE 2021

a cura del **GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

Salvatore **Capeczuto**
Giuseppe **Castaldi**
Maurizio **Cinque**
Marcello **Murino**
Dora **Renzo**

in collaborazione con 

PSR *comunica*

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ONLINE

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html.

VISITA IL SITO
psrcampaniacomunica.it



www.agricoltura.regione.campania.it

psrcomunica@regione.campania.it

psr@pec.regione.campania.it

canale YouTube PSR Campania